



CONSULTA GIOVANILE

Castelfranco Veneto

Regolamento interno per il funzionamento della Consulta Giovanile di Castelfranco Veneto

*La nostra costituzione si chiama democrazia
perché il potere è nelle mani non di pochi, ma dei più.*

[Tucidide]

Approvato all'unanimità dal Consiglio Direttivo il 10.1.2008.

In attesa di ratifica dell'Assemblea.

Titolo I

Ambito di applicazione

Art. 1 – Definizione – Il presente “Regolamento interno per il funzionamento della Consulta Giovanile di Castelfranco Veneto”, d’ora innanzi “Regolamento”, è strumento normativo secondario rispetto al Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 105 del 23-XI-2006 e di seguito richiamato come “Statuto”.

Art. 2 – Restrizioni – Il presente Regolamento è subordinato allo Statuto, da cui discende. Il Regolamento costituisce, inoltre, interpretazione dello Statuto effettuata dagli Organi Statutari della Consulta e, pertanto, interpretazioni difformi del medesimo Statuto sono consentite solo con modificazione del presente Regolamento. Sono fatti salvi gli interventi del Consiglio Comunale sul medesimo Statuto che può altresì provvedere a fornire interpretazioni cui la Consulta sarà vincolata sulla base della prassi della cd. “interpretazione autentica”.

Art. 3 – Finalità – Il Regolamento intende descrivere e normare le fattispecie che, nell’esplicarsi dell’attività della Consulta, possono dimostrarsi lacunose rispetto alle previsioni generali dello Statuto. Il presente disciplina, dunque, le attività, le attribuzioni ed i poteri degli Organi della Consulta.

Titolo II

Dell’Assemblea

Art. 4 – Composizione – L’Assemblea è composta da quanti soddisfano i requisiti indicati dall’articolo 3 dello Statuto. Fanno pertanto parte della Consulta Giovanile quanti hanno una età compresa tra i 18 ed i 30 anni e soddisfano le previsioni del successivo articolo 5.

Art. 5 – Requisiti – Partecipano alle Assemblee con diritto di parola e di voto quanti, avendo acquisito il titolo secondo le determinazioni del successivo articolo 7, soddisfano alle previsioni dell'articolo precedente e ad uno dei seguenti requisiti:

- a) sono designati da una Associazione operante nel territorio comunale di Castelfranco Veneto avente i requisiti previsti dallo Statuto;
- b) hanno partecipato ad un corso di formazione socio-politica promosso, finanziato o realizzato da un ente pubblico o dalla Consulta stessa, e ritenuto idoneo con delibera del Consiglio Direttivo;
- c) hanno fatto parte di un gruppo di lavoro della Consulta Giovanile il cui operato è terminato ed è stato approvato dall'Assemblea.

Art. 6 – Incompatibilità e decadenza – Decadono da membri dell'Assemblea e, se non ne fanno parte, non possono per alcuna ragione aderirvi, quanti ricoprono cariche politiche istituzionali. Il compimento del 31^{esimo} anno d'età, ed il venir meno dei requisiti necessari, sono altresì causa di immediata decadenza dall'Assemblea. Ulteriore causa di decadenza è la mancata partecipazione alle Assemblee della Consulta per due anni consecutivi.

Art. 7 – Registro della Consulta – E' istituito il Registro della Consulta contenente l'elenco dei giovani che fanno parte dell'Assemblea in quanto di essi è certificato il possesso dei requisiti secondo le disposizioni dello Statuto e del Regolamento. L'inclusione nello stesso Registro costituisce condizione necessaria per esercitare il diritto di voto all'Assemblea. La tenuta di tale Registro è demandata al Presidente della Consulta o ad un suo delegato, che assume l'ufficio di Curatore del Registro della Consulta. L'iscrizione al Registro è effettuata dal Curatore su richiesta dell'interessato ed è subordinata alla verifica del rispetto dei criteri previsti dallo Statuto e dal Regolamento. Per l'iscrizione di un delegato di una Associazione è altresì necessario che vi sia una delibera di accertamento della conformità ai requisiti, avente ad oggetto l'Associazione in esame, adottata dal Consiglio Direttivo. L'iscrizione al Registro è esecutiva dal giorno successivo in cui è stata effettuata. Gli eventuali ricorsi riguardanti il presente articolo sono esaminati dal Consiglio Direttivo previa presentazione scritta e motivata da parte dell'interessato o di almeno tre

controinteressati, a pena di improcedibilità, e sono esaminati entro 30 giorni. Il Consiglio Direttivo può accogliere i ricorsi con la maggioranza dei due terzi, in mancanza essi si considerano respinti. La decisione di accoglimento del ricorso ha effetti immediati.

Art. 8 – Presidenza – L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Consulta, ovvero dal Vice-Presidente o da un delegato del Presidente. In mancanza di questi essa è presieduta dal membro designato dagli intervenuti.

Art. 9 – Convocazione – L’Assemblea è convocata dal Presidente della Consulta secondo le disposizioni contenute nello Statuto. Egli è tenuto a disporre la convocazione in presenza di richiesta scritta e motivata dei due terzi del Consiglio Direttivo o di un quinto dei membri della stessa. La prima e la seconda convocazione possono essere previste nello stesso giorno solo qualora ciò sia espressamente indicato nell’avviso di convocazione. Qualora si preveda con ragionevole certezza di non raggiungere il numero legale in prima convocazione ciò deve essere adeguatamente indicato nell’avviso di convocazione. La convocazione deve contenere l’ordine del giorno dell’Assemblea. Tale ordine del giorno può essere integrato dall’Assemblea stessa, previa presentazione della richiesta in forma scritta, al Presidente della Consulta, con almeno due giorni d’anticipo. Termini inferiori possono essere concessi qualora non vi sia l’opposizione di alcun membro dell’Assemblea. L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno.

Art. 10 – Adunanze – L’Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà dei propri componenti e, in seconda convocazione, con la presenza di un terzo dei suoi componenti. La verifica del numero legale, a cura della Presidenza, avviene al momento dell’insediamento dell’Assemblea con la formale apertura della seduta. Ulteriori verifiche del numero legale possono essere richieste al fine di accertare che le votazioni si svolgano in presenza di tale numero. Le assenze giustificate concorrono al raggiungimento del numero legale fino ad un massimo della metà di tale numero.

Art. 11 – Voto e svolgimento – Le deliberazioni vengono votate mediante voto palese per alzata di mano, è facoltà del Presidente ammettere diverse modalità di voto, qualora lo ritenga opportuno o sia richiesto dai presenti e non vi siano rischi per la democraticità del formarsi della volontà assembleare. Le elezioni del Consiglio Direttivo si svolgono secondo le determinazioni della Presidenza dell'Assemblea. Tali determinazioni possono essere modificate, con la maggioranza qualificata dei due terzi, dalla stessa Assemblea. In mancanza di indicazioni specifiche i membri dell'assemblea possono esprimere, tra i componenti che avranno manifestato la propria disponibilità all'elezione, fino ad un massimo di tre preferenze, e risultano eletti i nove candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità è data priorità al più anziano. La mozione di sfiducia al Consiglio Direttivo viene approvata con voto palese tramite appello nominale con maggioranza semplice. In caso di approvazione della mozione di sfiducia al Consiglio Direttivo, l'elezione del nuovo Consiglio avviene alla prima Assemblea utile successiva a quella che ha votato la sfiducia. Ciò al fine di permettere a tutti i membri dell'Assemblea di valutare le proprie disponibilità ad un eventuale futuro impegno nel Consiglio Direttivo. Nel frattempo il Consiglio è prorogato per il disbrigo degli affari correnti e/o urgenti.

Art. 12 – Relazione – Il Consiglio Direttivo, per mezzo del Presidente, del Vice-Presidente od altro membro del Direttivo, presenta annualmente all'Assemblea la relazione sulle attività svolte. Secondo quanto previsto dall'articolo 5 dello Statuto, in caso di mancata approvazione il Consiglio Direttivo decade e deve essere convocata una nuova assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, analogamente a quanto previsto all'articolo 11 del presente Regolamento.

Art. 13 – Allontanamento – Qualora uno o più membri dell'Assemblea mettano in essere azioni atte ad impedire la democraticità formale o sostanziale dell'Assemblea medesima, essi possono essere allontanati su decisione della Presidenza, dalla sede della riunione per un tempo limitato e, in caso di recidiva, per l'intera seduta. Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo che, anche se decaduto, si pronuncia immediatamente ed a maggioranza semplice sulla questione. Il ricorso,

presentato dall'interessato, deve essere sostenuto, a pena di irricevibilità, da almeno un decimo dei presenti.

Art. 14 – Gruppi di lavoro – L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo che delibera con la maggioranza qualificata dei due terzi, può istituire gruppi di lavoro, così come stabilito nello Statuto. I gruppi di lavoro possono essere composti da membri dell'Assemblea e da altri giovani da essa individuati, su proposta del Consiglio. Essi devono avere, tra i propri componenti, almeno due membri del Consiglio Direttivo, che periodicamente relazionano allo stesso Consiglio sul loro andamento. I gruppi di lavoro, una volta completato il proprio operato, lo sottopongono all'approvazione del Consiglio Direttivo e, successivamente, all'Assemblea. Dopo che l'operato del gruppo è stato approvato sia dal Consiglio Direttivo sia dall'Assemblea i giovani che ne facevano parte acquisiscono il diritto a far parte della stessa Assemblea ai sensi dell'articolo 5 lettera c) del presente Regolamento. Nel caso sia costituito un gruppo di lavoro permanente, dopo sei mesi di fruttuoso operato, ad esso si applicano le disposizioni per i gruppi che hanno terminato il proprio lavoro.

Art. 15 – Verbali – Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale a cura del Segretario. Il Segretario dell'Assemblea ed il Segretario del Consiglio Direttivo coincidono. Il Segretario è nominato secondo la procedura prevista per il Consiglio Direttivo.

Titolo III

Del Consiglio Direttivo

Art. 16 – Definizione – Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo della Consulta dei Giovani ed esercita in pieno tutti i compiti individuati dallo Statuto.

Art. 17 – Competenze – Il Consiglio Direttivo esercita le competenze attribuitegli dallo Statuto ed ha, inoltre, la competenza generale per tutte le questioni non espressamente attribuite agli altri organi della Consulta. In caso di mancanza od

impossibilità di convocare l'Assemblea, e/o qualora questa non possa validamente costituirsi, al Consiglio Direttivo sono delegate, pro tempore, e con l'obbligo di riferire e sottoporre a votazione il proprio operato ad una Assemblea da convocarsi entro 30 giorni, le attribuzioni della stessa Assemblea. Nel caso in cui l'operato del Consiglio Direttivo non sia approvato dall'Assemblea, essa è tenuta a far salvi, per quanto possibile, gli effetti non revocabili di quanto avvenuto.

Art. 18 – Convocazione – Il Consiglio Direttivo è convocato, di norma, dal Presidente con almeno 5 giorni di anticipo con i mezzi che egli ritenga più opportuni. In caso di urgenza il Presidente può disporre convocazioni straordinarie, soggette ad un obbligo di preavviso ridotto ad un giorno.

Art. 19 – Adunanze – Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza dei due terzi dei suoi membri. Gli assenti giustificati concorrono al formarsi del numero legale per la validità della seduta, secondo le disposizioni dell'articolo successivo, ma non possono esprimere voti per delega.

Art. 20 – Assenze – La giustificazione delle assenze, da notificare al Presidente, non si computa ai fini della decadenza dal Consiglio Direttivo, che avviene alla terza assenza ingiustificata consecutiva. Le assenze giustificate concorrono al raggiungimento del numero legale fino ad un massimo di un terzo di tale numero.

Art. 21 – Commissioni – Il Consiglio può istituire, nel proprio seno, delle Commissioni composte, di regola, da tre Consiglieri. Le riunioni delle Commissioni sono pubbliche per i componenti del Consiglio Direttivo. Il Consiglio, ferme restando queste disposizioni generali, determina le attribuzioni delle Commissioni, il Consigliere Referente delle stesse ed i poteri che sono alle medesime delegati.

Art. 22 – Votazione – Il Consiglio Direttivo si esprime, ove non stabilito diversamente, con la maggioranza relativa dei presenti e, pertanto, gli astenuti non concorrono al conteggio dei voti. Le deliberazioni vengono adottate mediante voto palese per alzata di mano. E' facoltà del Presidente ammettere diverse modalità di voto,

qualora lo ritenga opportuno o sia richiesto dai presenti e non vi siano rischi per la democraticità del formarsi della volontà consigliare.

Art. 23 – Dimissioni – Le dimissioni dal Consiglio Direttivo sono esecutive dal momento della loro presa d'atto da parte del Consiglio stesso che procede alla surroga, operativa dal momento della sua approvazione, interpellando il primo dei non eletti. Il Consigliere dimissionario le cui dimissioni non siano ancora esecutive è considerato assente giustificato alle riunioni del Consiglio Direttivo ai sensi e fini dell'art. 20 del Regolamento. Qualora non vi siano non eletti che possano subentrare, il Consiglio prosegue con i membri superstiti, fino ad un massimo di tre Consiglieri validamente non surrogati né surrogabili. In ogni caso il Consiglio decade qualora non ne facciano più parte almeno la metà dei suoi componenti originari.

Art. 24 – Revoca – Qualora un Consigliere perda i requisiti previsti dallo Statuto e dal Titolo II del presente Regolamento, il Consiglio stesso è tenuto a revocare il mandato del Consigliere che non abbia provveduto a presentare spontanee dimissioni. La revoca è esecutiva dal momento della sua approvazione da parte del Consiglio stesso che procede alla surroga seguendo le procedure previste dall'articolo precedente in quanto compatibili. Avverso la delibera di revoca è ammesso ricorso all'Assemblea. In pendenza del ricorso il Consigliere revocato non viene reintegrato ma può essere ammesso alle riunioni del Consiglio Direttivo, presentando richiesta al Presidente, con diritto di parola ma non di voto.

Art. 25 – Ordine del Giorno – L'ordine del giorno è incluso nella convocazione fatta dal Presidente. Qualunque Consigliere può aggiungere in coda all'ordine del giorno un tema di discussione che, in caso di palese mancanza di tempo, è rimandato alla riunione successiva.

Art. 26 – Riunioni telematiche – Il Consiglio Direttivo può accettare la partecipazione con mezzi di telecomunicazione di uno o più dei suoi membri che, impossibilitati a prendere parte fisicamente alle riunioni, ne facciano richiesta. Il Consiglio inoltre può deliberare anche mediante procedura di consultazione scritta e/o

elettronica, secondo le modalità stabilite dal Presidente, qualora non vi sia l'opposizione di un terzo dei membri del Consiglio. Le delibere adottate mediante questa procedura devono essere approvate dalla maggioranza degli aventi diritto.

Titolo IV

Degli Organi Delegati

Art. 27 – Elenco – Sono Organi delegati della Consulta il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario.

Art. 28 – Presidente – Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo mediante specifica votazione dello stesso Consiglio Direttivo e rimane in carica, salvo dimissioni, per tutta la durata del Consiglio. Il Presidente coordina e gestisce le attività della Consulta Giovanile. Egli inoltre rappresenta la Consulta nei confronti dei membri, dei terzi e delle Istituzioni. In caso di conclamata urgenza al Presidente sono delegate, pro tempore, le attribuzioni del Consiglio stesso, con l'obbligo di riferire e sottoporre a votazione il proprio operato ad un Consiglio Direttivo da convocarsi entro 30 giorni. Nel caso in cui l'operato del Presidente non sia approvato dal Consiglio esso è tenuto a far salvi, per quanto possibile, gli effetti non revocabili di quanto avvenuto. In caso di dimissioni del Presidente si procede a nuova elezione secondo quanto più sopra stabilito. Il Presidente può essere revocato con la maggioranza assoluta degli aventi diritto mediante una delibera motivata che contenga anche l'indicazione del nuovo Presidente.

Art. 29 – Vice-Presidente – Il Vice-Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo mediante specifica votazione dello stesso Consiglio Direttivo e rimane in carica, salvo dimissioni, per tutta la durata del Consiglio. Egli sostituisce il Presidente alla conduzione delle riunioni del Consiglio Direttivo in caso di temporanea assenza o impedimento. In caso di dimissioni si procede a nuova elezione secondo quanto più sopra stabilito. Il Vice-Presidente può essere revocato con la maggioranza assoluta degli

aventi diritto mediate una delibera motivata che contenga anche l'indicazione del nuovo Vice-Presidente.

Art. 30 – Segretario – Il Segretario è nominato dal Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo, che mantiene la facoltà di riassegnare in ogni momento l'incarico. Secondo le disposizioni dell'articolo 8 dello Statuto, il Segretario è tenuto alla redazione dei verbali delle sedute secondo quanto previsto dal presente Regolamento. In caso di temporanea assenza o impedimento il Segretario è provvisoriamente sostituito dal Consigliere indicato dal Presidente.

Disposizioni transitorie e finali

I – Registro – Sono iscritti d'ufficio al Registro della Consulta tutti i giovani ed i delegati di Associazioni che hanno partecipato all'Assemblea del 19 aprile 2007 e che in quella occasione, previa verifica dei requisiti, a cura del Curatore del Registro della Consulta, hanno depositato i propri dati personali. Per tale verifica si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 7.

II – Modifiche del Regolamento – Il presente Regolamento potrà essere modificato su iniziativa del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea. Per entrare in vigore la modifica deve essere approvata dalla maggioranza dei membri convenuti all'Assemblea.

III – Approvazione del Regolamento – Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo, entra immediatamente in vigore in via provvisoria. Il Consiglio, alla prima convocazione utile dell'Assemblea, è tenuto a svolgere una accurata relazione sulle disposizioni del presente Regolamento e a sottoporlo a definitiva ratifica.